

Comune di Agra
Email: comuneagra@legalmail.it

Comune di Albizzate
Email: comune.albizzate@halleypec.it

Comune di Angera
Email: comune.angera@pec.regione.lombardia.it

Comune di Arcisate
Email: comune.arcisate@anutelpec.it

Comune di Arsago Seprio
Email: comunediarsagoseprio@legalmail.it

Comune di Azzate
Email: comunediazzate@postemailcertificata.it

Comune di Azzio
Email: comune.azzio.va@halleycert.it

Comune di Barasso
Email: comune.barasso@pec.regione.lombardia.it

Comune di Bardello con Malgesso e Bregano
Email: comunebardelloconmalgessoebregano@halleypec.it

Comune di Bedero Valcuvia
Email: protocollo@pec.comune.bederovalcuvia.va.it

Comune di Besano
Email: comune.besano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Besnate
Email: protocollo@pec.comune.besnate.va.it

Comune di Besozzo
Email: comune.besozzo.va@halleycert.it

Comune di Biandronno
Email: protocollo@pec.comune.biandronno.va.it

Comune di Bisuschio
Email: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it

Comune di Bodio Lomnago
Email: comune.bodiolomnago@pec.regione.lombardia.it

Comune di Brebbia
Email: segreteria@brebbia.legalmailpa.it

Comune di Brenta
Email: comune.brenta.va@halleycert.it

Comune di Brezzo di Bedero
Email: comune.brezzo-di-bedero@legalmail.it

Comune di Brinzio
Email: comune.brinzio.va@halleypec.it

Comune di Brissago-Valtravaglia
Email: comune@pec.comune.brissago-valtravaglia.va.it

Comune di Brunello
Email: protocollo.brunello@pec.it

Comune di Brusimpiano
Email: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

Comune di Buguggiate
Email: protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

Comune di Busto Arsizio
Email: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it

Comune di Cadegliano-Viconago
Email: comune.cadeglianoviconago@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cadrezzate con Osmate
Email: comune.cadrezzateconosmate@halleypec.it

Comune di Cairate
Email: segreteria.comunecairate@halleycert.it

Comune di Cantello
Email: comunedicantello@postecert.it

Comune di Caravate
Email: comunecaravate@legalmail.it

Comune di Cardano al Campo
Email: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Comune di Carnago
Email: comune.carnago@pec.it

Comune di Caronno Pertusella
Email: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it

Comune di Caronno Varesino
Email: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

Comune di Casale Litta
Email: comune.casalelitta@pec.regione.lombardia.it

Comune di Casalzuigno
Email: comune.casalzuigno.va@halleycert.it

Comune di Casciago
Email: comune.casciago@pec.regione.lombardia.it

Comune di Casorate Sempione
Email: casoratesempione@legalmail.it

Comune di Cassano Magnago
Email:
protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cassano Valcuvia
Email: comune.cassanovalcuvia.va@halleycert.it

Comune di Castellanza
Email: comune@pec.comune.castellanza.va.it

Comune di Castello Cabiaglio
Email: comune.castellocabiaglio.va@legalmail.it

Comune di Castelseprio
Email: comune.castelseprio@legalmail.it

Comune di Castelveciana
Email: comune.castelveciana@pec.regione.lombardia.it

Comune di Castiglione Olona
Email:
protocollo.comune.castiglioneolona@pec.regione.lombardia.it

Comune di Castronno
Email: protocollo.comune.castronno@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cavaria con Premezzo
Email: cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it

Comune di Cazzago Brabbia
Email: comune.cazzagobrabbia@legalmail.it

Comune di Cislago
Email: protocollocislago@legalmailpa.it

Comune di Cittiglio
Email: comunecittiglio@actaliscertymail.it

Comune di Clivio
Email: comune.clivio@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cocquio -Trevisago
Email: comune.cocquiotrevisago@pec.regione.lombardia.it

Comune di Comabbio
Email: comune.comabbio@legalmail.it

Comune di Comerio
Email: comune.comerio@legalmail.it

Comune di Cremenaga
Email: protocollo.comune.cremenaga@pec.regione.lombardia.it

Comune di Crosio della Valle
Email: comune.crosiodellavalle@legalmail.it

Comune di Cuasso al Monte
Email: comune@pec.comune.cuassoalmon.te.va.it

Comune di Cugliate-Fabiasco
Email: comune.cugliatefabiasco@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cunardo
Email: comune.cunardo.va@halleypec.it

Comune di Curiglia con Monteviasco
Email: comune.curigliaconmonteviasco@halleypec.it

Comune di Cuveglio
Email: comune.cuveglio.va@halleycert.it

Comune di Cuvio
Email: comune.cuvio.va@halleycert.it

Comune di Daverio
Email: comunedaverio@legalmail.it

Comune di Dumenza
Email: comune.dumenza@legalmail.it

Comune di Duno
Email: comune.duno.va@halleycert.it

Comune di Fagnano Olona
Email: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

Comune di Ferno
Email: comune@ferno.legalmailpa.it

Comune di Ferrera di Varese
Email: comune.ferrera.va@halleycert.it

Comune di Gallarate
Email: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Comune di Galliate Lombardo
Email: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it

Comune di Gavirate
Email: info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it

Comune di Gazzada Schianno
Email: comune.gazzadaschianno@secmail.it

Comune di Gemonio
Email: comune.gemonio.va@halleycert.it

Comune di Gerenzano
Email: comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Germignaga
Email: protocollo@cert.comune.germignaga.va.it

Comune di Golasecca
Email: comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it

Comune di Gorla Maggiore
Email: protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it

Comune di Gorla Minore
Email: comune.gorlaminore@postecert.it

Comune di Gornate-Olona
Email: comune.gornate-olona@pec.regione.lombardia.it

Comune di Grantola
Email: comune.grantola@pec.regione.lombardia.it

Comune di Inarzo
Email: comune.inarzo@pec.regione.lombardia.it

Comune di Induno Olona
Email: indunoolona@pec.it

Comune di Ispra
Email: protocollo.ispra@pec.it

Comune di Jerago con Orago
Email: comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it

Comune di Lavena Ponte Tresa
Email: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

Comune di Laveno-Mombello
Email: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

Comune di Leggiuno
Email: comune.leggiuno.va@halleycert.it

Comune di Lonate Ceppino
Email: comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it

Comune di Lonate Pozzolo
Email: comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it

Comune di Lozza
Email: protocollo.comune.lozza@legalmail.it

Comune di Luino
Email: comune.luino@legalmail.it

Comune di Luvinata
Email: protocollo@pec.comune.luvinata.va.it

Comune di Maccagno con Pino e Veddasca
Email:
comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it

Comune di Malnate
Email: comune.malnate@legalmail.it

Comune di Marchirolo
Email: protocollo.comune.marchirolo@pec.regione.lombardia.it

Comune di Marnate
Email: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it

Comune di Marzio
Email: comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

Comune di Masciago Primo
Email: comune.masciagoprimo@halleypec.it

Comune di Mercallo
Email: comune.mercallo.va@halleypec.it

Comune di Mesenzana
Email: comune.mesenzana.va@legalmail.it

Comune di Montegrino Valtravaglia
Email: comune.montegrino@legalmail.it

Comune di Monvalle
Email: protocollo@pec.comune.monvalle.va.it

Comune di Morazzone
Email: affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it

Comune di Mornago
Email: comune.mornago.va@halleycert.it

Comune di Oggiona con Santo Stefano
Email: protocollo.comuneoggionasstefano@actaliscertymail.it

Comune di Olgiate Olona
Email: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it

Comune di Origgio
Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Comune di Orino
Email: comune.orino.va@halleypec.it

Comune di Porto Ceresio
Email: segreteria@pec.comune.portoceresio.va.it

Comune di Porto Valtravaglia
Email: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it

Comune di Rancio Valcuvia
Email: comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it

Comune di Ranco
Email: comune.ranco.va@halleycert.it

Comune di Saltrio
Email: comune.saltrio.va@legalmail.it

Comune di Samarate
Email: comune.samarate@pec.it

Comune di Sangiano
Email: comune.sangiano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Saronno
Email: comunesaronno@secmail.it

Comune di Sesto Calende
Email: sestocalende@legalmail.it

Comune di Solbiate Arno
Email: comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it

Comune di Solbiate Olona
Email: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

Comune di Somma Lombardo
Email: comunedisommalombardo@legalmail.it

Comune di Sumirago
Email: comune.sumirago@pec.intercom.it

Comune di Taino
Email: comune.taino@pec.it

Comune di Ternate
Email: comune.ternate@legalmail.it

Comune di Tradate
Email: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

Comune di Travedona-Monate
Email: comune.travedonamonate.va@halleycert.it

Comune di Tronzano lago Maggiore
Email: comune.tronzanolagomaggiore@pec.it

Comune di Uboldo
Email: protocollo@pec.comune.uboldo.va.it

Comune di Valganna
Email: comune.valganna@pec.regione.lombardia.it

Comune di Varano Borghi
Email: protocollo@pec.comune.varano-borghi.va.it

Comune di Varese
Email: protocollo@comune.varese.legalmail.it

Comune di Vedano Olona
Email: comune.vedano-olona@legalmail.it

Comune di Venegono Inferiore
Email: comune.venegonoinferiore@pec.regione.lombardia.it

Comune di Venegono Superiore
Email: comune.venegonosuperiore@pec.regione.lombardia.it

Comune di Vergiate
Email: comunevergiate@legalmail.it

Comune di Viggiu'
Email: protocollo@pec.comune.viggiu.va.it

Comune di Vizzola Ticino
Email: comune.vizzolaticino@halleypec.it

COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
Email: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO
Email: protocollo@pec.vallidelverbano.it

PROVINCIA DI VARESE
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI
Email: parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it

PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO
Email: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Email: parco.pineta@pec.regione.lombardia.it

ALER VARESE
Email: info@pec.alervarese.it

ATS INSUBRIA
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio,
Monate e Varese
Email: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it

Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla
Email: consorzio.laghi.ceresio@pec.it

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Email: etvilloresi@pec.it

e, p.c.

COMMISSARIO EMERGENZA MALTEMPO
FABRIZIO CRISTALLI

Oggetto: O.C.D.P.C. 1026/23 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia - Provincia di Varese.

1. PREMESSA

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi in oggetto. La successiva Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 1026 del 27 settembre 2023 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023 (**allegato 1**), ha nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia.

Le indicazioni relativamente alle attività connesse a:

- informazioni relative al Contributo di Autonoma Sistemazione e alle spese funerarie per eventuali vittime,
 - ricognizione dei privati e delle attività economiche e produttive,
- sono rivolte ai soli Comuni.**

2. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI E CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.

Al fine di permettere al Commissario Delegato di dar seguito alla predisposizione del **Piano dei primi interventi urgenti**, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1026/2023, si chiede, con riferimento all'ambito territoriale ed alle funzioni di competenza, di provvedere alla compilazione dei file disponibili sulla piattaforma *Bandi on Line*:

- **allegato A**, relativo all'organizzazione ed effettuazione **degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione** interessata dall'evento (lett. a) comma 2, art.25 D.Lgs 1/18);
- **allegato CAS “Contributo Autonoma Sistemazione”** - art. 2 OCDPC n. 1026/2023 (per i soli Comuni);
- **allegato B**, relativo al **ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale delle terre o rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la**

continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea (lett.b) comma 2 art.25 D.Lgs 1/18).

Per ogni intervento che l'ente propone di inserire nel Piano deve essere attestata la **sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento** e devono essere indicati:

- descrizione tecnica dell'intervento
- individuazione dell'oggetto della criticità
- Comune
- Località
- coordinate geografiche WGS84
- durata
- costo sostenuto o stime di costo
- CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Sono, inoltre, richieste ulteriori informazioni per poter inquadrare la proposta nell'ambito del Piano degli interventi.

Per ogni dettaglio sulla compilazione si rinvia alle *Note Operative_1026-23*, in **allegato 2** alla presente.

Il Piano degli interventi, da presentare all'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile entro le scadenze previste dall'OCDPC 1026/2023, **dovrà essere completo dei dati sopra richiesti per ogni intervento**, pertanto, è necessario compilare i relativi campi.

Si precisa, inoltre, che le risorse finanziarie per gli interventi che saranno ammessi nel limite delle risorse disponibili saranno erogate solo a fronte del rendiconto delle spese sostenute e dell'attestazione di sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento.

Per quanto riguarda il **Contributo di Autonomia Sistemazione**, si chiede che **ogni Comune** comunichi l'importo stimato secondo quanto previsto all'art.2 della O.C.D.P.C n. 1026/23 e meglio precisato nelle *Note Operative 1026_2023* allegate, compilando l'allegato CAS "Contributo Autonomia Sistemazione" - art. 2 OCDPC n. 1026/2023.

La raccolta dei fabbisogni avviene mediante la piattaforma di regione Lombardia *Bandi On line*, raggiungibile al seguente link:

<https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>

Il procedimento è "OCDPC 1026/23 Eventi calamitosi 4-31 luglio 2023 - Ricognizione Interventi Urgenti e Contributi Autonomia Sistemazione".

I file sopra citati saranno resi disponibili sulla piattaforma stessa a partire **da giovedì 12 ottobre 2023**, data dalla quale decorre il periodo per presentare i fabbisogni relativi agli interventi urgenti. Tale periodo si chiuderà **mercoledì 26 ottobre alle ore 16:00**. Per accedere a *bandi on line* occorre essere accreditati: le istruzioni si trovano in **allegato 3**.

3. ULTERIORI FABBISOGNI

Inoltre, al fine di effettuare la ricognizione degli ulteriori fabbisogni relativi **alle misure** sopraindicate di cui alle lettere a) e b), degli interventi più urgenti di cui alle lettere c) e d), nonché **degli ulteriori fabbisogni** di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art.25 del D.Lgs 1/18 (come indicate in **allegato 4**), a completamento di quanto sopra richiesto si chiede di compilare:

- l'**allegato A**, relativamente all'organizzazione ed effettuazione degli **interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione** interessata dall'evento (lett. a) comma 2, art.25 D.Lgs 1/18), **non inseriti** nella ricognizione degli interventi urgenti di cui al paragrafo 2;
- l'**allegato CAS "Contributo Autonomia Sistemazione"** - art. 2 OCDPC n. 1026/2023, per eventuali stime **non inserite** nella ricognizione degli interventi urgenti di cui al paragrafo 2;
- l'**allegato B**, relativamente al **ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale delle terre o rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea** (lett.b) comma 2 art.25 D.Lgs 1/18)), per eventuali interventi **non inseriti** nella ricognizione degli interventi urgenti di cui al paragrafo 2;
- l'**allegato D**, relativamente alle **opere urgenti volte alla riduzione del rischio residuo** di cui alla lettera d) comma 2, art.25, DLgs 1/18.;
- l'**allegato E**, relativamente ai **fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché dei danni subiti dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio** di cui alla lettera e) comma 2, art.25, DLgs 1/18.

Per ogni intervento che l'ente propone di inserire nel Piano deve essere attestata la **sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento** ed occorre indicare: individuazione dell'oggetto della criticità, Comune, località, descrizione tecnica, CUP, durata, stime di costo, fasi progettuali e realizzative, coordinate geografiche WGS84, oltre ad altre informazioni richieste che potranno essere utilizzate per definire i criteri di priorità nella compilazione del Piano degli interventi.

Anche la raccolta degli **ulteriori fabbisogni per tutti gli interventi pubblici sopraindicati** avviene mediante la piattaforma di Regione Lombardia *Bandi on line*, raggiungibile al link sopra riportato ed attivo **dalle ore 10:00 del 27 ottobre alle ore 16:00 del 30 novembre 2023**. Gli Allegati A, CAS, B, D e E sono resi disponibili sulla piattaforma Bandi on Line, mentre il procedimento si intitola "OCDPC 1026/23 Eventi calamitosi 4-31 luglio 2023 – Ricognizione degli ulteriori fabbisogni".

In generale, nell'inserimento degli interventi **si dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite da questo Ufficio Territoriale Regionale nel procedimento di validazione della scheda A del sistema Ra.S.Da.**, sia per quanto concerne l'importo massimo validato che per la qualificazione dell'intervento come non correlato alla emergenza in oggetto.

Non dovranno essere inseriti gli interventi finanziati in applicazione della D.G.R. n. 886 del 25/08/2023, per lavori di somma urgenza su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attivati dai comuni colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023; **dovranno essere inseriti** quelli indicati nella ricognizione di cui alla DGR 8 agosto 2023 n. 885 e non finanziati.

4. PRIME MISURE ECONOMICHE A FAVORE DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE

L'ordinanza n.1026/2023 prevede anche **misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive**, oltre ad una **ricognizione dei fabbisogni necessari per il ripristino dei danni subiti dalle abitazioni e dalle sedi di attività economiche e produttive**.

Al riguardo, si **chiede ai Comuni di informare tempestivamente i cittadini** della possibilità di presentare, attraverso la piattaforma Bandi on Line:

- **MODULO B1** - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla **popolazione**;

- **MODULO C1** - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle **attività economiche e produttive**;

I privati cittadini e i legali rappresentanti delle aziende devono segnalare i propri fabbisogni esclusivamente mediante la compilazione on line rispettivamente del Modulo B1 e del Modulo C1, accedendo alla piattaforma regionale *Bandi on line*, al link sopra riportato, **dalle ore 10:00 del 16 ottobre alle ore 16:00 del 4 dicembre 2023.**

Le misure si intollerano:

- per i **privati** "OCDPC 1026/23 Eventi calamitosi 4-31 luglio 2023 -MODULO B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione",
- per le **attività economiche e produttive** "OCDPC 1026/23 Eventi calamitosi 4-31 luglio 2023- MODULO C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive".

Non sarà possibile utilizzare nessun'altra modalità per la presentazione del Modulo B1 e C1; si invita pertanto il Comune **ad attivare azioni di supporto alla compilazione on line del modulo per i cittadini.**

Contestualmente alla compilazione dei moduli suddetti, relativi alla ricognizione dei danni subiti, è possibile presentare domanda di contributo per immediato sostegno alla popolazione o per immediata ripresa dell'attività economica, se ne ricorrono le condizioni.

La compilazione del Modulo B1 e del Modulo C1 è **condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.**

Una volta terminato il periodo di presentazione dei moduli B1 e C1 mediante *Bandi on Line*, il **Comune** scaricherà dalla piattaforma i moduli presentati e la tabella riepilogativa degli stessi, al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta sulla base dei criteri definiti nelle Note operative allegate.

Le tabelle riepilogative dovranno essere trasmesse dal Comune a questo Ufficio Territoriale Regionale entro il 12 dicembre 2023, a mezzo posta certificata.

5. SPESE FUNERARIE

Il Comune presso cui erano residenti vittime dell'evento, oppure il Comune presso cui sono decedute, deve informare la cittadinanza circa la possibilità di rimborso prevista dall'articolo 8 dell'O.C.D.P.C. 1026/2023, per le **spese funerarie** relative alle esequie, comunicando a mezzo pec a questo Ufficio Territoriale Regionale, **entro il 31 ottobre 2023**, le informazioni indicate nelle note operative in **Allegato 2.**

6. INDIVIDUAZIONE AREE ALLAGATE.

Per consentire l'implementazione dei dati relativi alle aree allagate nella piattaforma nazionale FloodCat, si chiede di inviare la perimetrazione di dette aree nell'intero territorio comunale (aree pubbliche e private) durante l'evento in questione. L'invio è possibile in una delle seguenti modalità:

- Shapefile
- tracciato in google maps
- redigendo una mappa in formato pdf mediante l'utilizzo del viewer nel geoportale <https://www.geoportale.regione.lombardia.it/servizi>.

7. RIEPILOGO DEI TERMINI DI APERTURA DI BANDI ON LINE

Dato atto di quanto evidenziato in premessa e dei tempi disposti dall'O.C.D.P.C.1026/23, sarà possibile segnalare i propri fabbisogni **solo e unicamente mediante la piattaforma *Bandi on line***, secondo il seguente calendario:

- **Allegati A, CAS e B** sopra citati, corredati dalle informazioni tecniche, **dalle ore 10:00 del 12 ottobre alle ore 16:00 del 26 ottobre 2023;**
- **Allegati D ed E, nonché gli ulteriori fabbisogni mediante Allegati A, CAS, B,** corredati di tutte le informazioni richieste, **dalle ore 10:00 del 27 ottobre alle ore 16:00 del 30 novembre 2023;**
- **Compilazione on line e consegna del Modulo B1** da parte dei privati per danni all'abitazione, **dalle ore 10:00 del 16 ottobre alle ore 16:00 del 4 dicembre 2023;**
- **Compilazione on line e consegna del Modulo C1** da parte dei rappresentanti di attività economiche e produttive per danni alle sedi, **dalle ore 10:00 del 16 ottobre alle ore 16:00 del 4 dicembre 2023.**

8. RIEPILOGO DEI TERMINI DI TRASMISSIONE ALL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE (PER I SOLI COMUNI)

Termini per l'invio, a mezzo Posta Elettronica Certificata:

- **31 ottobre 2023, comunicazione delle spese funerarie;**
- **12 dicembre 2023,** trasmissione - mediante **tabella riepilogativa - dei Moduli C1 e Moduli B1;**
- **31 dicembre 2023, mappa con le aree allagate** di cui sopra, corredata delle informazioni tecniche.

Infine, si chiede di comunicare **nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo email del referente dell'Ente** all'indirizzo ordinanza_1026@regione.lombardia.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare, in orari d'ufficio, i funzionari di seguito indicati:

- Alice Del Sordo - tel. 0332/338326 e-mail alice_del_sordo@regione.lombardia.it
- Francesco Fornabaio - tel. 0332/338453 e-mail francesco_fornabaio@regione.lombardia.it

Per registrarsi alla piattaforma *Bandi on line* di Regione Lombardia i riferimenti sono in Allegato 3.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente
MAURO VISCONTI

ALLEGATO 1-OCDP 1026.2023.pdf

ALLEGATO 2-note operative 1026_2023.pdf

ALLEGATO 3 - istruzioni accreditamento bandi on line.pdf

ALLEGATO 4-estratto art 25-dlgs 1-2018.pdf

ISTRUZIONI PER L'ACCREDITAMENTO A BANDI ON LINE

Per registrarsi alla piattaforma *Bandi on line* di Regione Lombardia occorre avere a disposizione le proprie credenziali SPID o Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE); andare al sito : <https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home> e digitare su REGISTRATI in alto a destra, quindi seguire le indicazioni dopo essere acceduti con la propria identità digitale

Per qualsiasi difficoltà è possibile contattare operatori di Aria s.p.a. rispondono dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 20.00, esclusi i festivi al seguente numero 800131151, oppure scrivere una e-mail all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it lasciando nome cognome e recapiti a cui essere contattati.

Per ulteriori informazioni sull'identità digitale possibile consultare la pagina del portale istituzionale di Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online>

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 settembre 2023

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 1026). (23A05513)

(GU n.234 del 6-10-2023)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore pro tempore della Direzione generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia e' nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';

b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', nonche' l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro TRENTA giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 11, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra,

costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700,00 per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 11.

4. Il contributo di cui al presente articolo non puo' essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attivita', il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o

enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1° gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti

attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attivita' economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 puo' essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico

dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, e' inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'Autorita' competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'Autorita' competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato o al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale gia' oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6

Rimozione degli alberi abbattuti e altri materiali vegetali

1. I sindaci dei comuni colpiti, ove e' necessaria l'immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumita' provvedono tempestivamente alla rimozione degli stessi.

2. I soggetti attuatori, previa autorizzazione del sindaco, possono posizionare il legname ed il materiale vegetale, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimita' del sito ove e' stato rinvenuto il materiale stesso. Tali aree di deposito sono da considerarsi temporanee al fine di provvedere ad organizzare l'invio ad impianti, che deve avvenire nel piu' breve tempo possibile. In presenza di tronchi d'albero che, per le loro qualita' e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato puo' stabilire un prezzo a seconda della qualita' del legno e dell'offerta anche a forfait. Il materiale vegetale rimosso per il ripristino della viabilita' e per lo sgombrò di aree pubbliche puo' essere ceduto, a compensazione degli oneri di

trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi. In caso il soggetto attuatore sia diverso dall'ente proprietario, o al quale compete la gestione della viabilità o delle aree, il soggetto attuatore è tenuto ad ottenere nulla osta dal medesimo al fine che dichiarare che non sia interessato al riutilizzo di tale materiale.

3. La rimozione degli alberi abbattuti, e dei relativi materiali vegetali, in aree private è affidata ai proprietari delle medesime che devono provvedere tempestivamente al fine di contemperare le esigenze dei privati con l'interesse pubblico di pulizia e ripristino.

Art. 7

Rifiuti

1. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 11.

2. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non possono essere movimentati ma devono essere perimetrati adeguatamente e rimossi, da ditta specializzata, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.

Art. 8

Spese funerarie

1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale a valere sulle risorse di cui all'art. 11, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima.

2. Per le attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai comuni di residenza delle vittime ovvero al comune in cui si è verificato l'evento, con le procedure che il Commissario delegato provvede ad individuare.

Art. 9

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere

necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 10

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lombardia nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 11. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, nel limite di euro 9.430.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Lombardia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 12

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito,

resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 13

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticita' - nonche' l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonche' del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonche' le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessita' di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attivita' emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio

Avvertenza:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link:

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi> .



ORDINANZA CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 1026 DEL 27 SETTEMBRE 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia”. (G.U. Serie Generale n. 234 del 06/10/2023) - RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI - NOTE OPERATIVE

Sommario

1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	1
2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI	3
Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”.....	3
Lettera b) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”	4
CAS – Contributo di Autonoma Sistemazione di cui all’art. 2 dell’OCDPC n. 1026/23	5
3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA NONCHE’ DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO	6
Lettera d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”	6
Lettera e) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.....	7
4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE	8
Spese funerarie	10



1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Occorre porre particolare attenzione a verificare quanto segue:

- **esistenza del nesso di causalità** con l'evento calamitoso oggetto dell'ordinanza in questione,
- coerenza con lo scenario di danno determinatosi,
- situazione di rischio cui occorre porre rimedio o criticità da risolvere,
- finalità dell'intervento,
- ragioni di urgenza connesse all'avvio dell'intervento,
- costo preventivato per la realizzazione dell'intervento, in ragione della tipologia e della tempistica di realizzazione che deve essere coerente con la durata dello stato di emergenza,
- beneficio derivante dalla realizzazione delle relative lavorazioni per la popolazione interessata.

Per quanto concerne il **nesso di causalità** potranno essere inseriti nei piani e nelle ricognizioni misure ed interventi correlati in maniera **certa** a danni segnalati, a disagi per la popolazione ovvero a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si siano determinate per effetto dell'evento calamitoso oggetto della dichiarazione di stato di emergenza e per le quali si ritiene di dover intervenire mediante idonee lavorazioni, motivate dall'esigenza di rimuovere le condizioni di pericolo createsi con gli eventi in questione.

La **tempistica prevista per la realizzazione degli interventi** deve essere coerente con la tipologia dell'intervento e con la durata dello stato di emergenza (12 mesi); non è possibile approvare interventi che presuppongano sviluppo di progettazioni di ampio respiro o procedure di autorizzazioni che comportino tempi di esecuzione non compatibili con la durata dell'ordinanza e con esigenze di protezione civile.

Non dovranno essere inseriti gli interventi finanziati in applicazione alla D.G.R. n. 886 del 25/08/2023 per lavori di somma urgenza su edifici comunali adibiti a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attivati dai comuni colpiti dagli eventi meteorologici intensi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023; mentre andranno inseriti quelli indicati nella ricognizione di cui alla DGR 8 AGOSTO 2023 n. 885 ma non finanziati.

Vista la natura dell'evento meteorologico eccezionale, oggetto dell'O.C.D.P.C. n.1026/23, caratterizzato da intense precipitazioni e violente raffiche di vento che hanno prodotto innumerevoli danni a edifici pubblici e privati e interessamento di infrastrutture, strutture e aree pubbliche, nonché di servizi essenziali causati spesso da alberi abbattuti, lasciando sul territorio materiale vegetale ed edile, si è ritenuto opportuno procedere ad una categorizzazione degli interventi in modo da poterli ricomprendere per la medesima macro finalit . Tali categorie sono state definite in base a una analisi delle segnalazioni pervenute dagli enti mediante il sistema Ra.S.Da. e alle indicazioni ricevute nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dello stato di emergenza del Dipartimento di Protezione Civile.

Pertanto, ogni intervento dovr  trovare la collocazione in una di queste categorie, in caso di incarico complesso potrebbe essere necessario ripartire le voci di un medesimo affidamento qualora con lo stesso si siano realizzati interventi che corrispondono a categorie differenti.

Di seguito si riportano tutte le **categorie utilizzate nella colonna "finalit  dell'intervento"** (allegati B, D e E), con la precisazione che alcune saranno riscontrabili solo nell'*Allegato B* in quanto riconducibili a un carattere di urgenza:



- a) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato pericolosi per la salute pubblica*: da utilizzare solo se si opera per rimozione di elementi pericolosi per la salute, altrimenti occorre utilizzare la voce al punto k)
- b) *Ripristino circolazione su strada comunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzarsi per qualsiasi intervento finalizzato al ripristino della circolazione su strada comunale.
- c) *Riparazione alloggi ERP/edilizia pubblica di competenza del richiedente*
- d) *Riparazione sedi servizi comunali* (Es. Municipio)
- e) *Riparazione edifici pubblici*
- f) *Riparazione servizio pubblico essenziale di competenza del richiedente* (indicare il servizio nelle note)
- g) *Ripristino funzionalità caditoie/tombotti/impianto fognatura comunale*
- h) *Ripristino funzionalità impianto gestione rifiuti/depuratore/sorgenti/acquedotto/impianti di comunicazione e tecnologici essenziali*
- i) *Ripristino officiosità idraulica alveo fluviale*
- j) *Ripristino funzionalità opera di difesa del suolo*
- k) *Intervento su dissesto idrogeologico*
- l) *Rimozione macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato*: da utilizzare quando non sono presenti rifiuti pericolosi per la salute pubblica, diversamente utilizzare la voce di cui alla lettera a).
- m) *Ripristino circolazione su strada sovracomunale, anche mediante rimozione di alberi schiantati/pericolanti*: da utilizzare per qualsiasi intervento di ripristino circolazione su strada sovracomunale
- n) *Riparazione scuola/servizio educativo per l'infanzia di competenza del richiedente, necessaria al ripristino dell'attività scolastica*: in questa voce devono essere indicati anche gli interventi segnalati in occasione della ricognizione ai sensi della d.g.r 885/23 che non hanno visto riconosciuto il contributo.
- o) *Riparazione semafori/cartellonistica stradale/illuminazione pubblica, necessario al ripristino della circolazione stradale*
- p) *Riparazione impianto sportivo/ricreativo/palestra di competenza del richiedente*
- q) *Ripristino fruibilità parchi/aree verdi sedi di attività aggregative/sociali/culturali*: in questa voce possono trovare collocazione tutti gli interventi necessari alla rimozione di alberi e materiale vegetali presente in parchi ed aree verdi di rilevanza sociale e aggregativa.

2. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE IL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI

Al fine di agevolare la compilazione delle tabelle riepilogative delle misure e degli interventi che concorrono a predisporre il piano degli interventi urgenti (Allegato A, Allegato B e Allegato CAS), si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza.

Il Piano degli interventi, da presentare all'approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione Civile entro le scadenze previste dall'OCDPC 1026/2023, **dovrà essere completo dei dati sopra richiesti per ogni intervento**; pertanto, è necessario compilare i relativi campi.



Lettera a) – “Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento”:

- 1) Noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso, quali: tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- 2) Alloggi in strutture ricettive, quali: alberghi, strutture pubbliche e private, per la popolazione che a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) Acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione, quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) Servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) Noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso, quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- 6) Acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) Acquisto di attrezzature di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza, quali: guanti, sacchi, mascherine, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- 8) Estensioni di contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti in essere presso gli enti territoriali;
- 9) Eventuali altri interventi di prima emergenza.

Si precisa che il noleggio è da preferire in luogo all’acquisto dei beni, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente vantaggioso, le spese per l’acquisto del bene saranno riconosciute in quota parte pari al massimo al 30% dell’importo, anche tenuto conto dell’utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare cessata l’emergenza in oggetto.

Con riferimento ad ognuno degli interventi sopra elencati, inseriti nella relativa tabella “Allegato A”, è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

Lettera b) – “Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”



Tale voce si riferisce a lavori, servizi e forniture aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio immediatamente a seguito del verificarsi dell'evento da parte dell'ente attuatore, ovvero si rendano necessari al fine di:

- ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche. Gli interventi urgenti dovranno essere attuati ai sensi di quanto disposto agli artt. dal 48 al 55, 140 e 158 del d.lgs 36/2023.

Rientrano nelle fattispecie sopra elencate gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della "somma urgenza" disciplinata dall'articolo 140 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del d.lgs n. 36/2023, ovvero attraverso procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, anche tenuto conto delle eventuali deroghe previste dall'ordinanza in questione.

Le circostanze di urgenza, nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure ed avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi oggetto della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Per quanto riguarda il ripristino delle reti di distribuzione occorre verificare che non sia incluso tra gli obblighi posti in capo al concessionario o gestore.

Con riferimento agli interventi inseriti nella tabella "Allegato B", è necessario descrivere le criticità che sono state risolte, specificando se le spese siano già state impegnate, eventualmente anche a seguito di delibera per assunzione di debito fuori bilancio.

CAS – Contributo di Autonomia Sistemazione di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 1026/23

Il Commissario delegato all'OCDPC 1026/23 può assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023, un Contributo per l'Autonomia Sistemazione, secondo quanto stabilito all'art. 2 dell'Ordinanza stessa.

A tale scopo è necessario compilare l'Allegato CAS in ogni sua parte, fornendo le informazioni richieste circa la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare interessato.

Occorre prendere un CUP cumulativo per comune riferito a tutti i contributi di autonomia sistemazione riconosciuti.

Di seguito si riporta tabella con le quote mensili:



art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1026 del 27/09/2023	
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MENSILE DA RICONOSCERE
nucleo familiare composto da 1 membro	400,00 €
nucleo familiare composto da 2 membri	500,00 €
nucleo familiare composto da 3 membri	700,00 €
nucleo familiare composto da 4 membri	800,00 €
nucleo familiare composto da 5 e più membri	900,00 €
se presente membri > 65 anni e/o con handicap o invalidità \geq 67%	+ 200,00 € per ogni soggetto

Per le frazioni di mese è riproporzionato in base al numero di giorni del mese stesso secondo la seguente formula: quota mensile/n°giorni mese

3. INTERVENTI CHE CONCORRONO A PREDISPORRE LA RICOGNIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NONCHE' DEGLI INTERVENTI URGENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E AL RIPRISTINO DI ALTRE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 2 per i dettagli relativi alle **ulteriori misure** di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di Contributo Autonomia Sistemazione, nonché di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale delle terre o rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del **rischio residuo e al ripristino di altre strutture e infrastrutture pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico**, trovano invece collocazione negli Allegati D ed E.

Anche in questo caso, la **compilazione di tutti i campi previsti all'interno dei citati allegati è da ritenersi obbligatoria, poiché propedeutica e necessaria alla definizione di un ordine di priorità degli interventi**, che possano trovare copertura finanziaria nel quadro di **ulteriori risorse messe a disposizione** in una successiva fase.



Lettera d) – “Realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”

Al fine di compilare la tabella riepilogativa “Allegato D”, contenente il fabbisogno degli interventi diretti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in questione, di seguito si elencano alcuni criteri di carattere generale:

- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità a difesa dei centri abitati;
- interventi volti alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio dei centri abitati (ad esempio viabilità principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti ai fini della continuità amministrativa, dell'attività scolastica e di protezione civile);
- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità del territorio in ambito extraurbano;
- interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività concernenti studi, indagini, presidi territoriali e monitoraggi, connessi a sistemi di allertamento relativi a complesse situazioni di dissesto idrogeologico e di altre situazioni di criticità dirette alla mitigazione del rischio residuo, purché adeguatamente motivate e sussistendo lo stretto nesso di causalità con gli eventi in questione.

Trattandosi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'ordinanza in questione.

Non saranno presi in considerazione interventi che hanno per oggetto la salvaguardia di strutture ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali piste ciclabili, cimiteri, impianti sportivi ed edifici pubblici non strategici.

Lettera e) – Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.

Tutti i fabbisogni derivanti da interventi finalizzati al ripristino di strutture, infrastrutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico per i quali non si riscontrino i requisiti, le urgenze e i rischi precedentemente esposti devono essere elencati nella tabella “Allegato E”.

Al fine di agevolare la compilazione della citata tabella, i cui interventi e le cui misure concorreranno alla predisposizione dei piani degli interventi, si riporta di seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che possono essere ricondotte tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 1/2018, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza:



- interventi di ripristino della viabilità secondaria, ciclo-pedonale o agro-silvo-pastorale anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti;
- interventi di ripristino di strutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico, non ritenuti strategici ai fini di protezione civile, che non abbiano, per esempio, un ruolo individuato dai piani di protezione civile e non siano considerati rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n. 7237/19 (BURL Serie Ordinaria n. 22 – del 29 maggio 2019, che individua le tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico) e la cui temporanea o parziale compromissione non sia tale da pregiudicare l'erogazione o la fornitura di un servizio pubblico essenziale;
- interventi di ripristino del patrimonio monumentale pubblico, dei beni culturali e dei beni paesaggistici;
- interventi di ripristino di impianti e servizi tecnologici di edifici appartenenti al patrimonio pubblico, la cui compromissione non ne pregiudichi la funzionalità (ad es. pannelli fotovoltaici di proprietà comunale che forniscano un supporto alla fornitura di energia elettrica,);
- interventi di riparazione, senza carattere di urgenza, di strutture appartenenti al patrimonio residenziale pubblico;
- rimozione di materiale vegetale, macerie, rifiuti o materiale alluvionale/franato, anche provvisoriamente stoccato in aree di deposito, che non costituiscano pericolo per la salute pubblica e la pubblica incolumità;
- interventi di ripristino della piena fruibilità di parchi o aree verdi, anche mediante rimozione di alberi schiantati o pericolanti e la sostituzione o il ripristino di elementi di arredo.

Anche in questo caso, è necessario che gli interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi utilizzando le disposizioni acceleratorie contenute nell'ordinanza in questione.

4. RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Al fine di supportare gli enti per una prima valutazione dell'ammissibilità delle richieste dei cittadini per la quantificazione delle prime misure di immediato sostegno del tessuto economico e sociale di cui all'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1026/2023, e la ricognizione dei danni subiti, di seguito alcune indicazioni e criteri di carattere generale.

I cittadini devono fare formale richiesta di contributo utilizzando il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* o il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* caricando la propria istanza sul portale regionale Bandi online (<https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>).



I contributi sono finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza.

Non possono essere accolte richieste inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché alle aree esterne al fabbricato o alle sue pertinenze.

Parimenti non possono essere accolte istanze prodotte da titolare dell'attività economica e produttiva condotta in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia. Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo si riporta una casistica di riferimento.

La misura di immediato sostegno alla popolazione (Modulo B1) è rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali (anche singoli alloggi) sia su parti comuni degli stessi purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) degli elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi sanitari) ed elettrico;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici (già in possesso al momento dell'evento), nonché della camera da letto (limitatamente al numero di persone che vi abitano in modo abituale, continuativo)

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario), fatta eccezione per le istanze riguardanti il solo ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1026/2023 (Contributo Autonoma Sistemazione).



La misura di immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Modulo C1) è specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore. Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell'attività ricorre quella dell'integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e anche sulle parti comuni degli stessi, purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) di elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (già presenti al momento dell'evento);
- 7) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e distrutti e non riutilizzabili.

Nel caso la realizzazione degli interventi sopra detti non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'ordinanza (20.000 €) può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza (Modulo B1 e Modulo C1) il contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa.

La compilazione del Modulo funge anche da ricognizione **dei fabbisogni necessari per il ripristino dei danni subiti alle abitazioni ed alle sedi di attività economiche e produttive.**

La compilazione del Modulo B1 e del Modulo C1 è **condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.**

Concluso il periodo per la presentazione mediante la piattaforma regionale *Bandi on line* dei Moduli B1 e C1, il **Comune accede alla piattaforma e procede a scaricare la tabella riepilogativa** dei moduli presentati per abitazioni (Modulo B1) o sedi di attività economiche e produttive (Modulo C1) site nel territorio di pertinenza. Il Comune dopo una valutazione dei contenuti e annotazione di eventuali anomalie, **trasmette la Tabella riepilogativa all'Ufficio Territoriale Regionale**, mediante posta certificata, entro il termine indicato nella lettera di trasmissione del presente documento. I moduli B1 e C1 unitamente al protocollo di arrivo, dovranno essere conservati agli atti del Comune per i successivi adempimenti.



Spese funerarie

Il Comune deve informare la cittadinanza circa la possibilità di rimborso prevista dall'articolo 8 dell'OCDPC n. 1026/23. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento sono poste a carico della gestione commissariale nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima.

I Comuni, previa verifica della riconducibilità del decesso all'evento, devono segnalare al Commissario la presenza di tale fattispecie, raccogliendo la documentazione giustificativa presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai comuni di residenza delle vittime ovvero al comune in cui si è verificato l'evento.

Entro il 31 ottobre dovrà essere trasmesse all'Ufficio Territoriale Regionale la seguente documentazione:

- nome, cognome e codice fiscale del deceduto
- documentazione/attestazione della connessione tra decesso ed evento
- nome, cognome e codice fiscale del richiedente il contributo e legame di parentela
- importo delle spese sostenute
- CUP

La documentazione per comprovare le spese sostenute per le esequie, nonché la relativa tracciabilità del pagamento, sarà richiesta prima della erogazione del contributo.

siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 25.

Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.



